



COMUNE DI LONGHENA
(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**
(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2019)

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) – così come normato:

D.Lgs.15/12/1997, n. 446

D.Lgs. 28/09/1998 n. 360

L. 27/12/2006, n. 296

D.L.31/05/2010, n. 78

D.Lgs 14/03/2011, n. 23

D.L. 13/08/2011, n. 138

D.Lgs. 21/11/2014, n. 175

L. 27/12/1706, n. 205

L. 30/12/2008, n. 145

Art. 2 - Soggetto attivo

Il soggetto attivo dell'addizionale comunale all'IRPEF è il Comune di Longhena che la applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

La gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF è affidata al responsabile dell'Area Finanziaria.

Articolo 3 - Soggetto passivo

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Longhena alla data del 1° gennaio, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

L'addizionale è determinata applicando le aliquote stabilite dal presente regolamento al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 4 - Determinazione dell'aliquota

L'aliquota di compartecipazione della addizionale è fissata in **0,4 punti percentuali**.

L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.

La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota, sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, derivante da lavoro dipendente, assimilato o da pensione, fino a **€. 12.000,00 annui**. Quando il reddito supera tale soglia, l'addizionale si applica sull'intero importo.

Art. 5 - Versamento

Il versamento dell'addizionale dovrà essere effettuato in acconto e a saldo con le modalità previste dal D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e sue successive modificazioni, nonché secondo le modalità di cui al D.M. 05.10.007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143 della Legge 27.12.2006, n. 296.

Art. 6 - Decorrenza

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27.12.2006, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.

Art. 7 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i. nonché alle norme vigenti in materia.